Trentino Digitale SpA

Trentino Digitale SpA

Relazione sugli strumenti di governo della Società Bilancio 2025

Sommario

QUADRO NORMATIVO 3
PROGRAMMA di VALUTAZIONE del RISCHIO di CRISI AZIENDALE ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 4
1. Introduzione 5
1.1 Premessa 5
1.2 Scopo e area di applicazione 6
1.3 Definizioni 6
1.3.1 Continuità aziendale 6
1.3.2 Crisi 6
2. Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 7
2.1 Descrizione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali 7
2.2 Individuazione degli indici/indicatori quantitativa e qualitativi e determinazione delle soglie di allarme 8
2.2.1 Indicatori di tipo quantitativo 9
2.2.2 Indicatori di tipo quantitativo 9
2.3 Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting 13
3. Ipotesi di superamento della soglia di allarme 14
RELAZIONE SU MONITORAGGIO e VERIFICA del RISCHIO DI CRISI AZIENDALE al 31 dicembre 2025 15
1. In-house e Controllo analogo 16
2. La valutazione del rischio di crisi aziendale al 31 dicembre 2025 19
3. Gli strumenti di Governo societario "facoltativi" 23
4. Conclusioni 27

QUADRO NORMATIVO

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito per brevità "TUSPP"), entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha riordinato la disciplina delle società a partecipazione pubblica.

Con l'emanazione del summenzionato decreto legislativo è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, con l'obiettivo di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi non coordinata e disomogenea.

Successivamente sono state apportate varie modificazioni al "TUSPP", l'ultima delle quali con Legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113

Trentino Digitale SpA, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs. citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il presente documento è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del succitato Testo unico.

PROGRAMMA di VALUTAZIONE del RISCHIO di CRISI AZIENDALE ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016

1. Introduzione

1.1 Premessa

Con deliberazione n. 1634 del 13 ottobre 2017, aggiornata con deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020, la Giunta Provinciale ha approvato le nuove disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia prevedendo in particolare che, a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2017, le società controllate in via diretta e indiretta dalla medesima adottino specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in relazione all'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il presente "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" è predisposto in attuazione dell'obbligo previsto al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 in virtù del quale "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4." Il comma 4 prevede che "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.".

In sostanza, il "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" deve essere predisposto ed adottato obbligatoriamente dalle società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia a decorrere dall'esercizio di bilancio 2017. L'assemblea dei soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio". Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sugli strumenti di governo societario; in alternativa è possibile procedere ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale.

Il cuore del programma di valutazione del rischio è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente aggiornamento del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1.2 Scopo e area di applicazione

Lo scopo del "*programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*" è di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione e a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

1.3 Definizioni

1.3.1 Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, Codice Civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.3.2 Crisi

L'art. 2, lett. c) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante " Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*" .
Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie; secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

2.1 Descrizione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali

Il sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali vede il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno focalizzato su specifici ambiti.

In primo luogo si richiamano gli organi di controllo previsti dall'art. 30 dello statuto della Società:

- il Collegio Sindacale, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento;
- il Revisore Legale dei Conti, che svolge la revisione contabile dei bilanci;
- l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si richiamano quindi le funzioni di controllo interno:

- la funzione Internal Audit che verifica l'adeguatezza del sistema di controllo interno e il rispetto delle procedure aziendali, fornendo assurance sull'efficacia dei processi e sulla corretta gestione dei rischi;
- la funzione Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) che definisce la strategia di prevenzione del rischio corruttivo, coordina l'attuazione degli obblighi di trasparenza e monitora l'idoneità delle misure adottate in conformità alla normativa vigente.
- la funzione Controllo di gestione, che assicura la formulazione del budget annuale, nonché il continuo monitoraggio dell'andamento aziendale e degli obiettivi economico-patrimoniali stabiliti;
- la funzione Chief Information Security Officer (CISO), che definisce le politiche di sicurezza per proteggere gli asset informatici da possibili attacchi, identifica i rischi di sicurezza a cui sono soggette le informazioni ed i sistemi informatici individuando le misure idonee a mitigarli;
- la funzione Sicurezza in Ambiente di Lavoro che presidia la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008), adotta le misure a tutela della salute dei lavoratori e garantisce la conformità tecnico-impiantistica attraverso le figure preposte e il RSPP;

Ulteriori funzioni di controllo interno sono quelle incaricate della gestione del sistema qualità aziendale e quelle di garantire il presidio interno degli adempimenti sulla protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).

Ciascuno dei soggetti aziendali coinvolti opera secondo logiche e processi ispirati alle metodologie di *risk management* per l'individuazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei rischi aziendali, sia interni che esterni. Tali approcci, pur differenziati nei diversi ambiti, sono comunque finalizzati e in grado di far emergere le situazioni potenzialmente critiche per la società.

Nel complesso, le tipologie di rischio oggetto di mappatura e di monitoraggio riguardano i rischi strategici, in particolare il rischio economico-finanziario, i rischi di processo, in particolare il rischio normativo, il rischio legato a disposizioni interne, il rischio legato alla contrattualistica ed il rischio in materia di privacy, i rischi di *information technology* (IT), in particolare il rischio di integrità e sicurezza dei dati, il rischio di disponibilità dei sistemi informativi e il rischio legato alle infrastrutture e ai progetti IT, ed i rischi finanziari, in particolare il rischio di liquidità.

Per l'aggiornamento del "*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*" sono considerate le evidenze rilevanti emerse dal monitoraggio delle tipologie di rischio prima richiamate che sono in grado di rispecchiare in maniera adeguata ed attuale i principali rischi cui la società risulta esposta, anche derivanti da improvvisi cambiamenti del contesto economico-aziendale, e consentono di individuare adeguati indicatori e indici e soglie di allarme significative.

2.2 Individuazione degli indici/indicatori quantitativa e qualitativi e determinazione delle soglie di allarme

Le modalità di controllo interno del rischio di crisi aziendale sono basate sull'individuazione di un set di indicatori e relative soglie di allarme.

Per "*soglia di allarme*" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (termini di pagamento).

Le soglie di allarme, stabilite dalla Società, devono segnalare rischi di crisi reversibile e non conclamata e non devono essere quindi tali da arrivare ad una procedura fallimentare senza che vi sia stato alcun segnale.

2.2.1 Indicatori di tipo quantitativo

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento anche a quanto riportato in premessa, ha individuato, l'insieme degli indicatori e le relative soglie di allarme, tesi ad evidenziare tempestivamente eventuali patologie che possano minare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

1. **Reddito operativo**, ovvero differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione (ex art. 2425 c.c.) al netto delle componenti di natura eccezionale risultanti dalla Nota integrativa, negativo per tre esercizi consecutivi
2. **Perdite di esercizio** cumulate negli **ultimi tre esercizi** tali da erodere il patrimonio netto in misura superiore al 20%
3. **Relazione al bilancio** redatta dalla **società di revisione** o quella redatta dal **Collegio sindacale** che rappresentano concreti dubbi in merito alla continuità aziendale
4. **Indice di struttura finanziaria**, ovvero rapporto tra Patrimonio netto più Debiti a medio e lungo termine (oltre 12 mesi) ed Attivo immobilizzato (Immobilizzazioni) al netto di risconti passivi su contributi conto impianti, inferiore ad uno (1)
5. Peso degli **oneri finanziari**, ovvero rapporto tra Oneri finanziari e Fatturato, superiore al 7,5%
6. Rapporto tra **debito ed equity**, ovvero rapporto tra Indebitamento finanziario netto e Patrimonio netto, maggiore di 0,5
7. **ROE**, ovvero rapporto tra Utile netto e mezzi propri, negativo per tre esercizi consecutivi

2.2.2 Indicatori di tipo quantitativo

La valutazione degli aspetti qualitativi non risultanti dalla contabilità integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di importanti informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Tali fattori sono valutati in funzione del tipo di attività svolta da Trentino Digitale S.p.A. e delle dimensioni della stessa.

Al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale, si fa riferimento alle indicazioni della Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp) in merito ai principali contenuti del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tusp.

Il cruscotto, di seguito riportato, articola uno schema di riferimento di tipo generale con gli indicatori di tipo qualitativo raggruppati in quattro aree di rischio in ciascuna delle quali sono individuate tipologie di rischio specifiche.

Le aree di rischio ed i rischi specifici per Trentino Digitale SpA sono evidenziati nel cruscotto stesso con sfondo grigio.

Indicatori di tipo qualitativo			
Area di rischio: Rischi strategici	**Area di rischio: Rischi di processo**	**Area di rischio: Rischi di Information Technology (IT)**	**Area di rischio: Rischi finanziari**
Tipologia di rischi	**Tipologia di rischi**	**Tipologia di rischi**	**Tipologia di rischi**
Rischio politico	Rischio di normativa	Rischio in merito all'integrità ed alla sicurezza dei dati	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti
Rischio economico–finanziario	Rischio legato a disposizioni interne	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Rischio legato all'accesso ai capitali/al mancato rinnovo o rimborso dei prestiti
Rischio legislativo	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio di tasso di interesse
Rischio ambientale	Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza		Rischio di controparte finanziaria
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio in materia di Privacy		Rischio di liquidità
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio			

RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	
Includono i rischi correlati al corretto trattamento ed alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione	
Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale. A questo si aggiunge il rischio legato alle variazioni di politiche e strategie commerciali dei produttori e fornitori mondiali di sistemi e servizi software e cloud e alla relativa sostenibilità.
Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi
RISCHI DI PROCESSO	
Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica dell'impresa, riconducibili alla manifestazione di eventi che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, di qualità dei servizi erogati. Sono ricompresi in questa categoria anche i rischi di *compliance* intesi come rischi inerenti alla mancata conformità alle normative nonché a disposizioni e regolamenti delle Amministrazioni pubbliche socie e della società stessa.	
Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza	rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.

Nei riquadri a seguire vengono descritti i **rischi d'impresa** per Trentino Digitale S.p.A., afferenti all'area "*Rischi di Information Technology (IT)*" e all'area "**Rischi di processo**".

Per ciascun rischio sono riportate le possibili conseguenze e sono individuate- già nel presente programma - le strategie di gestione adottate.

AREA "RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)"

Tipologia: Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	
Rischio di indisponibilità/ perdita dei data center della Società	Il rischio è riconducibile alla interruzione prolungata dell'erogazione dei servizi IT con difficoltà e/o impossibilità ad attivare efficaci procedure di continuità operativa per gli Enti soci/utenti e l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese del territorio
Eventi di natura accidentale (es. incendio), naturale (es. allagamento, terremoto), attacchi esterni alla struttura, ma anche carenze nell'aggiornamento dei sistemi IT, potrebbero compromettere temporaneamente o in maniera irreversibile il funzionamento dei data center della Società. La Società dispone di soluzioni di disaster recovery, limitate ad alcuni servizi.	
Strategie di gestione: continuità nella progressiva adozione e miglioramento di meccanismi di protezione e di soluzioni ridondate per i servizi rilevanti, sfruttando sinergie su infrastrutture già adottate, implementando progressivamente i servizi strategici sulle soluzioni di disaster recovery già in essere, e sfruttando le opportunità derivanti da accordi di collaborazione inerenti le infrastrutture digitali e dei servizi in cloud.	
Tipologia: Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	
Rischio inerente il capitale umano	Il rischio è riconducibile alla perdita di opportunità legata allo sviluppo di nuovi progetti e servizi della Società ed alla possibile difficoltà/impossibilità di mantenere i livelli di servizio contrattualmente definiti per i diversi ambiti di erogazione.
Considerando l'età media attuale del personale della società continua la fuoriuscita di personale qualificato e specializzato per quiescenza. Inoltre, considerata la forte domanda di professionisti ICT sul mercato vi sono diverse dimissioni volontarie di personale specializzato e risulta difficoltoso reintegrare in tempi brevi le fuoriuscite e garantire il rinnovo e l'adeguamento delle competenze professionali, con l'inserimento di figure giovani di potenziale e/o senior di esperienza e specializzazione. Questo fattore è particolarmente importante in una realtà inserita in un settore a rapidissima evoluzione come quello dell'ICT.	
Strategie di gestione: diversificare i canali e le modalità con cui venire in contatto con i potenziali candidati, aumentare la capacità di attrattiva della Società ed attivare accordi con l'Università di Trento e FBK al fine di riuscire a disporre delle competenze necessarie.	

AREA "RISCHI DI PROCESSO"

Tipologia: Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza	
Rischio inerente la conformità dei luoghi di lavoro alle norme sulla sicurezza del lavoro	I rischi conseguenti si riferiscono al danno d'immagine, a sanzioni ed a possibili "limitazioni" all'accesso ai siti tecnici esterni con conseguente impatto sul servizio di rete di telecomunicazione offerto agli Enti soci/utenti e agli Operatori di telecomunicazioni.
I siti tecnici esterni (Shelter, nodi CLS e siti radioelettrici) a seguito dei sopralluoghi condotti negli anni scorsi per la verifica dei rischi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, sono stati oggetto di numerose azioni di adeguamento nell'ambito dei piani di intervento definiti dalla Società che perseguono l'obiettivo di mitigare "nel continuo" il rischio inerente la conformità di questi siti alle norme sulla sicurezza.	
Strategie di gestione: attuazione del piano di continua verifica e messa a norma degli impianti di telecomunicazione, e di potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e presidio della sicurezza dei siti, valutando le migliori modalità di intervento, e realizzando le azioni e l'implementazione degli adeguamenti necessari.	

2.3 Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting

Il Consiglio di Amministrazione verifica i suddetti indicatori di criticità con **cadenza semestrale** all'interno del documento "*Elaborazione economico-patrimoniale intermedia al 30 giugno …*" un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma e ne comunica ai Soci il relativo esito con cadenza annuale nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Le relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sono trasmesse al Collegio Sindacale e al Revisore contabile, che eserciteranno la vigilanza di loro competenza. In particolare, il Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

3. Ipotesi di superamento della soglia di allarme

In caso di superamento di una o più soglie di allarme, come previsto dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016, gli amministratori pongono in essere senza indugio le azioni necessarie a predisporre un piano di risanamento, dal quale risulti la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società. Il piano di risanamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Infatti il citato l'art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

"*2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5."

Pertanto, al superamento di almeno una soglia di allarme il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, ove rinvengano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 5 ("*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*") gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2.

Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea dei soci.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO e VERIFICA del RISCHIO DI CRISI AZIENDALE al 31 dicembre 2025

1. In-house e Controllo analogo

Vengono nel seguito descritti l'impianto di governo societario di Trentino Digitale e la relazione dello stesso con le disposizioni introdotte dal "*TUSPP*", richiamando in primis il complesso di norme che regolano lo specifico status di società "*in house*" e più specificatamente il "*controllo analogo*" esercitato sulla medesima da parte degli enti partecipanti.

Lo statuto di Trentino Digitale, all'articolo 6, comma 2, sul punto recita: "*La società, costituita in base alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modifiche, quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici, è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 6bis in materia di controllo analogo*". L'articolo 6bis, comma 1, recita altresì "*Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società, mediante uno o più organismi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*".

Il principale riferimento che configura l'esercizio del potere di controllo analogo sulla società di sistema Trentino Digitale S.p.A. da parte degli enti Soci è ora costituito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 207 del 14 febbraio 2020 ad oggetto "*Approvazione dello schema di convenzione per la Governance della Società Trentino Digitale S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*", divenuta efficace nell'agosto 2020 con la sottoscrizione di almeno il 20% dei Soci.

Con lo schema di Convenzione approvato viene disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo su Trentino Digitale S.p.A., demandandolo all'organismo denominato "*Comitato di Indirizzo*" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dall'articolo 7 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Il controllo analogo è uno dei requisiti necessari per gli affidamenti in house e richiede che il Comitato di indirizzo, quale organismo incaricato del potere di controllo analogo, eserciti sulla società un controllo tendenzialmente simile a quello esercitato dalle Amministrazioni partecipanti sui propri uffici.

Per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema Trentino Digitale S.p.A., gli Enti Soci hanno convenuto di esercitare congiuntamente le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Al Comitato di indirizzo sono attribuite le seguenti funzioni di controllo analogo:

a) nell'attività di indirizzo ex ante:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;

2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società;

3. la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico);

4. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di paradigmi tecnologici o di innovazione;

5. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di modalità di procurement dei servizi;

6. l'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario;

7. operazioni di rilevante entità patrimoniale;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, assumendo informazioni mediante:

1. acquisizione dalla Società di relazioni sulle attività svolte di maggior rilievo;

2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari;

3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;

4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza.

5. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società delle strategie e degli indirizzi espressi dagli azionisti relativi ai paradigmi tecnologici, funzionali e organizzativi sottostanti ai sistemi informativi e ai progetti di trasformazione digitale;

6. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società degli standard tecnologici definiti sia a livello nazionale che europeo in materia di ICT e trasformazione digitale;

c) nell'attività di controllo *ex post* sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;

2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;

3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" ed alle finalità del servizio pubblico.

Fanno parte del Comitato di indirizzo:

- il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;
- il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché un componente designato dai rappresentanti delle autonomie;
- un componente designato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

È prevista, accanto al Comitato di Indirizzo, l'Assemblea di coordinamento, che interviene sull'approvazione preventiva dei piani strategici e sull'assegnazione degli obiettivi strategici: in tal caso il Comitato di Indirizzo cura l'esame preventivo di tali piani e/o obiettivi, sottoponendoli, poi, all'Assemblea di Coordinamento.

Esiste una ulteriore funzione di controllo che discende dal perseguimento degli impegni assunti con l'articolo 79 dello Statuto speciale di Autonomia e che appartiene inderogabilmente alla Giunta provinciale, trattandosi del coordinamento della finanza pubblica collegata al sistema provinciale.

Si tratta del potere di emanare direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie, allo scopo di valutare e verificare la coerenza con le strategie provinciali:

- in materia di programmazione economico-finanziaria delle società e di contenimento della spesa pubblica;
- in materia di personale societario con annessi profili organizzativi e di razionalizzazione della relativa spesa.

La Provincia Autonoma di Trento infatti emana annualmente direttive che attengono ad aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le società controllate strumentali l'articolo 7, comma 11bis della Legge Provinciale n. 4/2004, dispone l'adozione di direttive afferenti all'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della Legge Provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale. Per ultimo, le direttive tengono altresì conto degli adempimenti posti in capo alle società dai provvedimenti attuativi delle disposizioni provinciali (art. 7 della L.P. n. 19/2016) che hanno recepito i contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di ricondurre in un unico atto tutti gli adempimenti a carico delle società controllate.

Le direttive in vigore per l'esercizio 2025 si riferiscono alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024 - allegato C - per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei

budget e alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2101 sempre del 16 dicembre 2024 in materia di personale.

2. La valutazione del rischio di crisi aziendale al 31 dicembre 2025

L'art. 6, al comma 2, del "*TUSPP*" individua, in primo luogo, uno strumento di valutazione del rischio aziendale che le società soggette a controllo pubblico sono obbligate ad adottare.

Premesso che i rischi sono un aspetto implicito nelle attività di tutte le aziende, essi rappresentano degli eventi futuri ed incerti che possono influenzare, in varia misura, il raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi ed economico-finanziari di un'organizzazione. Il risk management può essere definito come l'attività aziendale che ha il compito di identificare, gestire e sottoporre a controllo i rischi aziendali.

Il summenzionato comma parla di "*rischio di crisi aziendale*", evidentemente riferendosi a profili di rischio ad alto impatto sulla gestione e che mettano quindi in discussione la continuità aziendale.

Con deliberazione n. 1634 del 13 ottobre 2017, aggiornata con deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020, la Giunta Provinciale ha approvato le disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia, prevedendo in particolare che a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2017 le società controllate in via diretta e indiretta dalla medesima adottino specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in relazione all'art. 14 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Il cuore del programma di valutazione del rischio aziendale è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori e relative soglie di allarme idonei a segnalare una potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società che gli Amministratori della Società devono affrontare e risolvere, adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

La situazione di potenziale crisi aziendale richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (Organo di Amministrazione ed Assemblea dei Soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estende anche a una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (termini di pagamento).

Nel "*programma*", approvato con deliberazione del 21/05/2019, sono individuati gli indicatori e le soglie di allarme di seguito riportati, tesi ad evidenziare tempestivamente eventuali patologie che possano minare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

1. Reddito operativo, ovvero differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione (ex art. 2425 C.C.) al netto delle componenti di natura eccezionale risultanti dalla Nota integrativa, negativo per tre esercizi consecutivi;

2. Perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi tali da erodere il patrimonio netto in misura superiore al 20%;
3. Relazione al bilancio redatta dalla società di revisione o quella redatta dal collegio sindacale che rappresentano concreti dubbi in merito alla continuità aziendale;
4. Indice di struttura finanziaria, ovvero rapporto tra Patrimonio netto più Debiti a medio e lungo termine (oltre 12 mesi) ed Attivo immobilizzato (Immobilizzazioni) al netto di risconti passivi su contributi conto impianti, inferiore ad uno (1);
5. Peso degli oneri finanziari, ovvero rapporto tra Oneri finanziari e Fatturato, superiore al 7,5%.

Nella tabella che segue sono riportati i valori degli indicatori calcolati sulla base dei valori riportati nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale di cui ai bilanci per il triennio 2023-2025.

Riepilogo consuntivo dei valori nel periodo 2023 - 2025					
Indicatore	**2023**	**2024**	**2025**	**Soglia di allarme**	**Crisi?**
Reddito operativo (in migliaia di euro)	60	22	466	<0 per tre esercizi consecutivi	No
Perdite di esercizio cumulate	0	0	0	>20%	No
Relazione al bilancio	OK	OK	OK	Non OK	No
Indice di struttura finanziaria [1]	2,34	1,39	1,5	<1	No
Peso degli oneri finanziari	0,00%	0,00%	0.00%	>7,5%	No

Il reddito operativo del 2025 sopra rappresentato è stato definito secondo la modalità di calcolo individuata nel paragrafo 2.2.1, ossia al netto delle componenti di natura eccezionale rappresentate in Nota Integrativa nel paragrafo "Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio", corrispondenti, per l'esercizio in esame, al valore delle penali e degli interessi moratori riconosciuti alla Società a fronte della chiusura di un contenzioso verso fornitore. Pur non considerando nel calcolo tale elemento di natura eccezionale (oltre 515mila euro), il reddito operativo rimane comunque positivo al pari del biennio precedente, non rappresentando pertanto punto di attenzione rispetto agli indicatori di crisi aziendale.

Anche gli altri indicatori permangono superiori ai valori soglia, confermando complessivamente la solidità gestionale e patrimoniale della Società. Da evidenziare, a titolo conoscitivo, che la

gestione finanziaria dell'esercizio in esame non ha impattato in modo così importante sul risultato economico complessivo, come nel biennio precedente, ma il risultato di esercizio 2025 ha beneficiato di importanti poste straordinarie (come rappresentato in nota integrativa).

Quale dettaglio dei calcoli effettuati, le tabelle seguenti evidenziano le modalità di calcolo degli indicatori di natura finanziaria.

[1] **Indice di struttura finanziaria**	**2023**	**2024**	**2025**
A) Patrimonio netto	€ 53.404.334	€ 54.089.796	€ 54.941.114
B) Attivo immobilizzato (Immobilizzazioni)	€ 90.439.941	€ 102.754.673	€ 97.146.875
C) Risconti passivi - contributi conto impianti	€ 67.593.054	€ 63.945.311	€ 60.583.238
Indice di struttura finanziaria [(A)/(B-C)]	2,34	1,39	1,5

Nel corso dell'ultimo triennio la Società non ha evidenziato oneri finanziari.
Inoltre a migliore qualificazione dei nuovi indicatori di tipo quantitativo previsti nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, si riportano di seguito i valori conseguiti nell'esercizio 2025.

Indicatore	**2024**	**2025**	**Soglia di allarme**
Rapporto tra debito ed equity, ovvero rapporto tra Indebitamento finanziario netto e Patrimonio netto	0	0	> 0,5
ROE, ovvero rapporto tra Utile netto e mezzi propri	1,26%	1,57%	<0 per tre esercizi consecutivi

Una descrizione dei rischi di natura finanziaria esistenti viene inoltre regolarmente fornita in sede di relazione di bilancio, mentre una descrizione dei rischi di tipo qualitativo rilevati in via extracontabile è riportata in precedenza nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale sulla base di un cruscotto tipo.
Di seguito sono descritti gli interventi messi in atto nel corso del 2023 in attuazione della strategia di gestione di ciascun rischio ricavato in via extra-contabile.

a) **Rischio di indisponibilità/perdita dei data center della Società**;
Il 2025 ha visto la società impegnata nell'aggiornamento e mantenimento della conformità dei propri Data Center e dei relativi servizi cloud ai requisiti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), oltre all'ottenimento della conformità dei servizi IaaS per i dati Critici "AC2" per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS). Sono state avviate inoltre le attività per la realizzazione del Data Center in Via Gilli per ospitare dati "Critici" e la successiva dismissione di quello di Via Innsbruck.
Inoltre, la Società ha provveduto nel corso del 2025 al rinnovo del Memorandum D'intesa con il Polo Strategico Nazionale (PSN) nell'ambito del quale sperimentare e definire il modello di gestione per la realizzazione di nuovi servizi "Edge Node PSN" valorizzando le

infrastrutture digitali, quindi i Data Center e le reti di Trentino Digitale, per indirizzare esigenze di PA locali/regionali che richiedono servizi/elaborazioni di prossimità.
Sempre nel corso del 2025 ha effettuato importanti investimenti in termini di impegno di potenziamento della ridondanza dello storage per la protezione dei dati, di perfezionamento dei meccanismi di protezione da ransomware e di attivazione di una replica dei dati di produzione di backup presso un terzo Data Center nell'ambito della collaborazione con altre Società in-house, valorizzando il sistema integrato di interconnessione delle infrastrutture digitali realizzato. Sono stati effettuati investimenti anche sugli impianti tecnologici del Data Center di Via Pedrotti per aumentare la capacità degli impianti stessi a garanzia della continuità.

b) **Rischio inerente il capitale umano;**
Le dinamicità del mercato del lavoro ICT si riflettono anche sulla Società. Infatti il 2025 ha visto un turnover negativo con 15 assunzioni e entrate in Società, tutte a tempo indeterminato, a fronte di 13 dimissioni e 17 uscite (di cui 1 per quiescenza) e pertanto si è registrata una riduzione del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente.
Nel corso del 2025 la Società ha proseguito nell'attivazione di bandi di selezione con significative azioni di promozione e monitoraggio della partecipazione e degli esiti con il supporto dell'Agenzia del Lavoro, in ottica di definizione di continui miglioramenti.

c) **Rischio inerente la conformità dei luoghi di lavoro alle norme sulla sicurezza del lavoro;**
La Società svolge la propria attività nel pieno rispetto e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Particolare attenzione è stata posta anche nel corso del 2025 nell'aggiornamento costante della Documentazione di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale promossa dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dal R.S.P.P. aziendale.
In particolare:

- in relazione al Piano di miglioramento definito dal DVR specifico relativo allo stress lavoro correlato elaborato nel 2023, è stato completato a febbraio 2025 il monitoraggio trimestrale delle iniziative previste in sede di Comitato di Gestione;
- a fine marzo 2025 sono state quindi avviate le attività per l'aggiornamento del DVR stress lavoro-correlato che hanno visto a dicembre 2025 la qualificazione e prima condivisione del nuovo Piano di miglioramento sulla base degli esiti dell'indagine preliminare ed approfondita, in vista dell'adozione del relativo DVR nei primi mesi del 2026;
- a luglio 2025 a seguito dell'insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'allineamento formale del DVR per riflettere il nuovo assetto della figura del "Datore di Lavoro", procedendo contestualmente alla riconferma dell'incarico di RSPP e al recepimento formale delle valutazioni pregresse;
- nel secondo semestre sono state avviate le attività di aggiornamento e/o di elaborazione "ex novo" dei seguenti DVR specifici: DVR movimentazione manuale dei carichi; DVR

videoterminali (VDT); DVR indoor air quality; aggiornamento DVR rumore per nuovo DC di via Pedrotti, 16, in vista dell'adozione degli stessi nei primi mesi del 2026.

In funzione delle prescrizioni fissate nel DVR aziendale in termini di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) per le diverse mansioni, nel corso del 2025 si è proceduto alla distribuzione/riassortimento delle dotazioni previste (otoprotettori, guanti, scarpe antinfortunistiche, abbigliamento tecnico, ecc.) per i dipendenti afferenti le mansioni tecniche interessate, in particolare per il personale neo-assunto.

Nel corso del 2025 si è ulteriormente sviluppato il percorso di prima certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) secondo la norma ISO 45001:2023, che ha visto, dopo le fasi pre-audit, audit di stage 1 e stage 2, il rilascio in data 28 luglio 2025 del certificato n. 87200 da parte della società "CSQA Certificazioni S.r.l." per le seguenti attività: "*Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione di servizi digitali applicativi, tecnologici, di data center e cloud (in modalità Iaas), di telecomunicazione territoriale e cybersicurezza in conformità alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019*" e "*Gestione operativa non presidiata Datacenter e nodo di rete territoriale*".

3. Gli strumenti di Governo societario "facoltativi"

Di seguito sono presentati gli strumenti di governo societario "facoltativi" individuati dall'art. 6, comma 3, del TUSPP e le azioni aziendali intraprese e precisamente:

«…regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale».

Con riferimento alla tutela della concorrenza, il costante ricorso all'approvvigionamento di servizi mediante gare a evidenza pubblica è finalizzato proprio a garantire una corretta competizione fra fornitori; tali forniture costituiscono fisiologicamente la parte prevalente dei costi di produzione.
In merito ai corrispettivi tariffari riconosciuti alla Società per la fornitura di beni e servizi alla Provincia e agli altri enti del sistema pubblico provinciale, viste le peculiari caratteristiche dei soggetti "in-house", gli stessi sono stati oggetto di analisi di "*benchmarking*" e di "congruità".
La Società inoltre è dotata di forme di controllo della conformità legale ed è dotata di una propria Divisione Acquisti e di una Funzione Legale, compliance e affari societari che presidiano la materia.

«…un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario».

Trentino Digitale S.p.A. ha istituito nel proprio organigramma la funzione Internal Audit affidandole compiti di audit, adempimenti e controlli in materia di trasparenza ed anticorruzione.
La Società ha altresì nel proprio organigramma la funzione Controllo di Gestione per assicurare la formulazione del budget annuale, nonché il continuo monitoraggio dell'andamento aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi economico-patrimoniali stabiliti.

«...codici di condotta propri» della Società.

Trentino Digitale si è dotata di piani e di regolamenti volti a migliorare la gestione aziendale come di seguito riportato.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)

Il **PTPC**, oltre ad informazioni sull'organizzazione della Società e sul quadro normativo di riferimento, contiene le iniziative previste per garantire all'interno della Società stessa un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità. Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, il PTPC e le relazioni recanti i risultati dell'attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono pubblicati annualmente nella sezione "Società trasparente" del sito web ufficiale della Società (www.tndigit.it).

A partire dal mese di ottobre 2024 è stato dato avvio all'aggiornamento del PTPC, con riferimento al triennio 2025-2027. Rispetto alla versione riferita al triennio 2024-2026, il PTPC 2025-2027, contiene aggiornamenti per quanto riguarda gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, la gestione del rischio corruzione e la pianificazione di ulteriori misure di prevenzione. L'iter si è concluso con l'approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2025 secondo la scadenza prescritta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha predisposto, inoltre, nei termini previsti dall'ANAC, la "Relazione annuale del RPCT" riferita al 2024 che è stata presentata al Consiglio di Amministrazione sempre in data 31 gennaio 2025.

Con riferimento alle attività di informazione/formazione, è proseguita nel corso dell'anno 2025 l'erogazione in modalità in presenza dei corsi di base in materia di prevenzione della corruzione rivolta al personale neoassunto.

Nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale, migrato a maggio 2025 su nuova piattaforma, sono stati pubblicati i dati ed i documenti previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia di trasparenza. Oltre al costante monitoraggio da parte del RPCT, in data 15 luglio 2025 l'Organismo di Vigilanza ex 231/2001 ha attestato - su piattaforma ANAC - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di dati e documenti

rilevata alla data del 31 maggio 2025, secondo i criteri disposti dall'ANAC. Conseguentemente il RPCT ha dato corso alla pubblicazione della "Griglia di rilevazione" prescritta nella sezione "Società trasparente" del sito aziendale. Al fine di garantire la massima aderenza ai criteri di completezza richiesti dall'Autorità, l'OdV ha proceduto al monitoraggio in data 30 novembre 2025, procedendo all'emissione di una nuova Attestazione pubblicata entro la scadenza prevista, pubblicata a cura del RPCT in "Società trasparente".

Il RPCT ha svolto le attività di monitoraggio previste dall'aggiornamento del PTPC per il triennio 2025-2027, concretizzate con l'esame dei flussi informativi trimestrali provenienti dalle Strutture Organizzative della Società, le verifiche sull'attuazione delle misure obbligatorie e sulle ulteriori misure di prevenzione, nonché i controlli sullo stato delle pubblicazioni di dati e documenti nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Sotto il profilo della compliance normativa, l'esercizio 2025 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità dell'assetto organizzativo. Non sono emerse, infatti, evoluzioni legislative o mutamenti nell'articolazione interna tali da richiedere ulteriori aggiornamenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), che ha dunque confermato la propria idoneità nel prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Particolare attenzione è stata riservata alla diffusione della cultura della legalità e alla formazione del personale. In tale ambito, la Società ha garantito la continuità dei percorsi formativi di base sulla responsabilità amministrativa, organizzando sessioni in presenza specificamente dedicate ai neoassunti.

Infine, l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza è stata supportata con regolarità attraverso l'attivazione di flussi informativi trimestrali. Tali flussi, provenienti da tutte le direzioni e strutture organizzative, hanno permesso all'Organismo di disporre dei dati necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo, confermando l'efficacia dei presidi di vigilanza attuati dalla Società.

Codice Etico e di comportamento interno

Trentino Digitale dispone di un proprio Codice Etico e di comportamento interno, parte integrante sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), come misura di prevenzione prevista dalla L.190/2012. Il Codice Etico di Trentino Digitale S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2018 e successivamente aggiornato in data 12 marzo 2021.

Con delibera di G.P. n. 1514 di data 27 settembre 2024 avente oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", la Provincia autonoma di Trento ha approvato il Nuovo codice di comportamento applicabile oltreché ai dipendenti provinciali anche ai dipendenti degli enti pubblici strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Provincia autonoma di Trento ha successivamente adottato il nuovo "Codice di comportamento dei membri del Consiglio di Amministrazione, del personale dipendente, delle persone titolari di incarico di collaborazione delle Società controllate dalla Provincia autonoma di Trento", approvato con delibera G.P. n. 464 del 4 aprile 2025, che sostituisce la precedente Appendice del 2015, al fine di assicurare la coerenza con i principi di prevenzione della corruzione fissati dalla Provincia autonoma di Trento, estesi alle Società partecipate.

Un momento centrale dell'anno è stato quindi rappresentato dall'aggiornamento del "Codice Etico e di Comportamento interno" aziendale per recepire le nuove direttive provinciali, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed entrato in vigore il 19 settembre 2025.

Per assicurarne la massima diffusione e comprensione, è stato erogato un webinar informativo rivolto all'intera popolazione aziendale, focalizzato sulle principali novità introdotte.

Segnalazioni d'illecito ("whistleblower")

Trentino Digitale si è dotata della procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (il c.d. whistleblower), conforme alla nuova Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. "Direttiva Whistleblowing") e al successivo Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione che hanno riformato la materia del whistleblowing.

Con riferimento alle misure specifiche di prevenzione definite all'interno del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2025 – 2027 e del Modello Organizzativo e Gestionale – Parte generale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, è in vigore la nuova procedura "231- PR-WB 02.0 - Gestione segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante" con decorrenza dal 15 luglio 2023.

La procedura costituisce parte integrante del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/01 della Società.

«*...programmi di responsabilità sociale d'impresa*».

Su questa tematica, la Società si muoverà di concerto con le direttive che dovessero arrivare dalla Provincia autonoma di Trento.

4. Conclusioni

La Società con la presente relazione ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa, sottolineando che sui punti di cui all'articolo 6, commi da 2 a 5, l'attuale assetto appare già sostanzialmente coerente a quanto prescritto.

In un'ottica di continuo miglioramento, Trentino Digitale ribadisce il proprio impegno a sviluppare e perfezionare il proprio approccio ai temi sopra menzionati, grazie anche alla costante attività di controllo del Collegio Sindacale, alle indicazioni e direttive della Provincia autonoma di Trento e al pregnante controllo analogo operato dai Soci partecipanti.